



COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **13** del **26/03/2015**

Oggetto: Processo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 - Legge di Stabilità 2015 -

Adunanza ordinaria del 26/03/2015 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente I. Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,15..

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 25 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	S	-	Bartolozzi Elena	S	-
Benelli Alessandro	-	S	Berselli Emanuele	-	S
Bianchi Gianni	-	S	Calussi Maurizio	S	-
Capasso Gabriele	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Cenni Roberto	S	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	S
Garnier Marilena	S	-	Giugni Alessandro	S	-
La Vita Silvia	S	-	Lombardi Roberta	S	-
Longo Antonio	S	-	Longobardi Claudia	S	-
Mennini Roberto	S	-	Milone Aldo	S	-
Mondanelli Dante	-	S	Napolitano Antonio	S	-
Pieri Rita	S	-	Rocchi Lorenzo	S	-
Roti Luca	S	-	Santi Ilaria	S	-
Sanzo' Cristina	S	-	Sapia Marco	S	-
Sciumbata Rosanna	S	-	Silli Giorgio	-	S
Tassi Paola	S	-	Tropepe Serena	S	-
Vannucci Luca	-	S	Verdolini Mariangela	S	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Ciambellotti Maria Grazia, Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia, Squittieri Benedetta, Mangani Simone

(omissis il verbale)



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2015
Oggetto: **Processo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 - Legge di Stabilità 2015 -**

Relazione del Dirigente

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una serie di norme volte a limitare l'utilizzo del modello societario da parte degli enti pubblici, alla luce dell'esigenza di rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di riduzione dei costi della pubblica amministrazione e a disciplinare il fenomeno sotto il profilo della finanza pubblica.

In estrema sintesi, il primo intervento del legislatore si rinviene nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che introduce limitazioni nell'impiego delle società partecipate, che si sostanziano in un divieto di operare in modo generalizzato nel mercato, riconducendo l'ambito delle attività espletate nell'alveo dell'esclusività a favore dell'azionista pubblico, in ottemperanza al principio di "attività prevalente" e dell'oggetto sociale unico.

Si ricorda anche l'intervento della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), che nell'ottica del contenimento dei costi e al fine di disciplinare la funzionalità degli organi di amministrazione delle società, limita sia il numero dei componenti che l'ammontare dei compensi riconoscibili agli amministratori.

Di maggior rilievo è stato l'intervento contenuto nella successiva legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) con la quale il legislatore ha introdotto, per la prima volta, regole specifiche di partecipazione degli enti territoriali alle società di capitali prevedendo l'esistenza di una specifica correlazione tra finalità dell'ente e oggetto delle società partecipate, con obbligo di dismissione delle partecipazioni che non presentano questo rapporto.

Il termine per provvedere alla riorganizzazione del gruppo comunale con il comma 569 della legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) è stato prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Entro dodici mesi successivi alla cessazione della partecipazione la società deve liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

La verifica della legittimità della detenzione delle attuali partecipazioni è stata effettuata dal Comune di Prato in relazione al primo termine di scadenza previsto dalla legge finanziaria 2008. L'assetto del gruppo comunale è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2009;

Successivamente, l'Amministrazione comunale ha valutato positivamente la dismissione delle seguenti società, ritenendo non più sussistenti i requisiti di stretta necessità del mantenimento rispetto ai fini istituzionali:

- District Srl – liquidazione volontaria approvata con DCC 62 del 22.04.2009
- Asel Srl – recesso approvato con DCC 106 del 02.12.2009
- Urban Spa – liquidazione volontaria approvata con DCC 142 del 19.11.2009
- Fil Spa – recesso approvato con DCC 56 del 25.07.2013

Dal 2009 sono stati introdotti ulteriori vincoli per le società pubbliche. Fra i principali, si ricordano il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che hanno esteso l'ambito di applicazione del principio di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e hanno definito limiti al finanziamento delle società pubbliche (articolo 6, comma 19, del decreto-legge 78/2010).

Gli scopi della regolamentazione sono sempre da rintracciarsi nel tentativo di contenimento della spesa del settore pubblico allargato, nella migliore gestione delle risorse e nell'eliminazione o nella riduzione delle partecipazioni societarie.

Con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n. 190) infine, il legislatore ha introdotto una ulteriore previsione normativa, stabilendo (comma 611) che le amministrazioni locali a decorrere dal 1° gennaio 2015, debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, operando per la riduzione delle stesse, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Le amministrazioni locali devono provvedere ad approvare entro il 31 marzo 2015 (comma 612) un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Il Piano è composto da una relazione tecnica e da un piano operativo, e dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Piano riporta la ricognizione effettuata sulle attività delle società e sulla legittimità del mantenimento delle singole partecipazioni, classificandole sulla base delle funzioni svolte.



IL CONSIGLIO

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;

Richiamate la D.C.C. n. 75 del 18/09/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2014-2015-2016, e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 269 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2014;

Preso atto del contenuto del Piano, che individua le società rispetto alle quali non sono verificati i requisiti di necessità della presenza del Comune di Prato nella compagine sociale, in quanto svolgono attività non strettamente necessarie al raggiungimento di fini istituzionali, e neppure erogano servizi di interesse generale;

Preso atto che le società interessate dal processo di dismissione risultano essere:

		%
Fidi Toscana spa	S.p.A.	0,07
MPS - Banca per le imprese	S.p.A.	0,0001
Banca popolare etica scpa	Soc cooperativa	0,001
Panglos scarl	Soc cooperativa	5

Preso atto che dalla relazione tecnica si rileva la possibilità di una proficua integrazione fra le società strumentali Asm Servizi Srl e Consiag Servizi Srl, per arrivare tramite aggregazione alla definizione di un unico soggetto gestore dei contratti attualmente affidati;

Preso atto inoltre:

- dell'esito negativo sulla sussistenza di duplicazioni di modelli gestionali per lo svolgimento di una medesima attività con differenti soggetti gestori, o lo svolgimento di medesime funzioni, come risulta dal Piano Operativo allegato A2;
- della assenza di società composte da soli amministratori o con numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, ad eccezione della società Consiag Spa, di cui si conferma la necessaria presenza nel portafoglio di azioni del Comune, in quanto è lo strumento necessario alla gestione delle dotazioni patrimoniali originariamente conferite;

Ritenuto infine necessario dare alle società partecipate non dismesse l'indirizzo di provvedere a effettuare una ricognizione relativamente alla necessità di mantenimento degli attuali assetti di gruppo, secondo gli stessi principi non vincolanti previsti dalla legge per gli enti locali e, laddove compatibili, con la normativa privatistica, ovvero:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al



perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Visto l'allegato Piano di razionalizzazione delle società (allegato A), composto da relazione tecnica (A1) e piano operativo (A2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dall'Ufficio pianificazione strategica, partecipate, area controlli in data 17.03.15, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 2 "sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 23.03.2015;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 26

Favorevo li 17 Alberti, Bartolozzi, Biffoni, Calussi, Carlesi, Lombardi, Longobardi, Mennini, Napolitano, Rocchi, Roti, Santi, Sanzò, Sapia, Sciumbata, Tassi, Tropepe.

Contrari 8 Capasso, Cenni, Giugni, La Vita, Longo, Milone, Pieri, Verdolini.

Astenuti 1 Garnier.

APPROVATA



DELIBERA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

- parte A1 – Relazione tecnica
- parte A2 – Piano operativo

2. di dare indirizzo per l'aggregazione fra Consiag Servizi Comuni Srl e Asm Servizi Srl, verificando la fattibilità tecnica e sostenibilità economica dell'operazione, in considerazione della analoga natura dei servizi strumentali attualmente affidati alle due società;

3. di formulare nei confronti dei consigli di amministrazione delle società partecipate l'indirizzo di provvedere a una ricognizione delle proprie partecipazioni, per evitare duplicazioni di gestioni, secondo i principi indicati in narrativa per il settore pubblico, laddove compatibili;

4. di approvare la dismissione della partecipazione nelle società indicate nel Piano di razionalizzazione, dando conseguente mandato al dirigente competente di procedere con l'iter di uscita dalla compagine sociale di:

Fidi Toscana spa
MPS - Banca per le imprese
Banca popolare etica scpa
Panglos scarl

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 25 Essendo nel frattempo uscita la consigliera Pieri.

Favorevoli 17 Alberti, Bartolozzi, Biffoni, Calussi, Carlesi,
li Lombardi, Longobardi, Mennini, Napolitano,
Rocchi, Roti, Santi, Sanzò, Sapia, Sciumbata, Tassi,
Tropepe.

Contrari 7 Capasso, Cenni, Giugni, La Vita, Longo, Milone,
Verdolini.

Astenuti 1 Garnier.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il



presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –
4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to il Segretario Generale Dott. Roberto
Gerardi

Presidente del Consiglio Ilaria Santi